



PIANO DEI CONTROLLI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA IGP MARCHE	DT	Redatto da: RSD
	Rev. 0 del 20/04/2023	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 1 di 26

Rev.	Data emissione	Motivo/Modifica
00	20/04/2023	Prima emissione

PIANO DEI CONTROLLI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA IGP MARCHE	DT	Redatto da: RSD
	Rev. 0 del 20/04/2023	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 2 di 26

Sommario

1.	Premessa.....	4
1.1.	Parte generale	4
1.2.	Allegato delle non conformità	4
2.	Principale normativa di riferimento	5
3.	Termini e definizioni.....	6
4.	Accesso al sistema di controllo	10
4.1.	Modalità di adesione	10
4.1.1.	Prima adesione olivicoltori	10
4.1.2.	Prima adesione frantoiani-confezionatori-intermediari.....	10
4.2.	Procedura di riconoscimento.....	11
4.2.1.	Visita ispettiva iniziale	11
4.3.	Accettazione dell'operatore nel sistema di controllo	11
5.	Attività di controllo in sorveglianza per il mantenimento dei requisiti	12
5.1.1.	Visite ispettive aggiuntive all'ordinario programma annuale dei controlli.....	12
5.2.	Permanenza nel sistema di controllo in assenza di recesso esplicito	13
5.3.	Registrazioni, autocontrollo e obblighi degli operatori	13
5.3.1.	Obblighi generali degli operatori.....	13
5.3.2.	Obblighi specifici degli operatori	13
6.	Comunicazione delle modifiche	15
6.1.	Richiesta di sospensione volontaria da parte dell'operatore	16
6.2.	Recesso	16
6.3.	Riammissione dell'operatore nel sistema dei controlli.....	16
6.4.	Aggiornamento dell'elenco degli operatori controllati.....	16
7.	Approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti trasformati	17
7.1.	Controlli in accettazione	17
7.2.	Identificazione e rintracciabilità.....	17
7.2.1.	Separazione e comunicazione delle lavorazioni	18
8.	Analisi.....	18
8.1.	Richiesta d'analisi.....	18
8.2.	Prelievo dei campioni da parte del tecnico dell'OdC	19
8.2.1.	Casistiche per il campionamento	19
8.3.	Notifica conformità analisi.....	19

PIANO DEI CONTROLLI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA IGP MARCHE	DT	Redatto da: RSD
	Rev. 0 del 20/04/2023	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 3 di 26

8.4.	Limite temporale di validità del certificato di analisi dalla data di sua emissione	21
8.5.	Diritti dell'operatore in caso di analisi non conformi.....	22
8.5.1.	Procedimento di revisione dell'esame organolettico	22
8.5.2.	Procedimento di revisione dell'esame chimico-fisico	22
9.	Controllo etichette	23
10.	Rilascio contrassegni numerati di garanzia	23
11.	Comunicazione delle operazioni di confezionamento	24
12.	Tempi di evasione delle pratiche	24
13.	Piano delle prove di conformità dell'OdC	24
14.	Gestione dei lotti non conformi ai requisiti disciplinati	24
15.	Ispezioni, prove analitiche ed esame documentale	24
16.	Non conformità.....	25
16.1.	Tempi per la gestione delle NC.....	25
16.2.	Reclami e ricorsi.....	25
17.	Riservatezza	25
18.	Pubblicità e trasparenza.....	26

PIANO DEI CONTROLLI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA IGP MARCHE	DT	Redatto da: RSD
	Rev. 0 del 20/04/2023	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 4 di 26

Premessa

Il Reg. UE 1151/2012 dispone che i prodotti agroalimentari che beneficiano della DOP/IGP siano conformi ad un disciplinare di produzione e che la verifica del rispetto dei requisiti disciplinati sia effettuata da strutture di controllo autorizzate dagli Stati Membri anteriormente all'immissione in commercio del prodotto.

Il piano dei controlli, redatto sulla base di regolamenti comunitari e normative nazionali, descrive l'insieme dei controlli ai quali il prodotto deve essere sottoposto affinché possa essere commercializzato con il marchio DOP/IGP.

Il piano dei controlli si compone del documento tecnico, di un allegato delle non conformità e del tariffario.

Gli operatori che intendono aderire alla filiera produttiva IGP Marche devono assoggettarsi al controllo di Valoritalia e sono tenuti al rispetto di tutti i requisiti descritti nel disciplinare di produzione dell'IGP Marche ed alle prescrizioni del piano dei controlli della relativa IGP.

Per la verifica di quanto disposto dal piano dei controlli, redatto sulla scorta di quanto disposto dal disciplinare di produzione, Valoritalia si avvale del registro telematico, di controlli ispettivi, controlli documentali e analitici.

1.1. Parte generale

Riporta le procedure che deve seguire Valoritalia per il controllo dell'IGP Marche, relativamente ai controlli ispettivi, documentali e analitici, nonché gli obblighi a carico degli operatori, al fine di garantire il rispetto dei requisiti di conformità previsti dal disciplinare.

In particolare, i requisiti da controllare sono:

Requisiti disciplinati	Operatori a cui si applicano
Varietà di olivo e caratteristiche di coltivazione	Olivicoltori
Ubicazione	Olivicoltori e Frantoiani
Modalità di oleificazione	Frantoiani
Presentazione e caratteristiche al consumo	Imbottiglieratori

1.2. Allegato delle non conformità

È strutturato in forma di matrice, dove per gruppi simili di casistiche sono riportati i possibili livelli di gravità applicabili a tutti gli operatori della filiera con le relative azioni a cura dell'OdC e a cura dell'Operatore.

PIANO DEI CONTROLLI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA IGP MARCHE	DT	Redatto da: RSD
	Rev. 0 del 20/04/2023	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 5 di 26

2. Principale normativa di riferimento

- Reg. (UE) n. 1151/2012, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
- Reg. (UE) n. 2022/2104, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva
- Disciplinare di produzione dell'Indicazione Geografica Protetta dell'olio extravergine di oliva "Marche"
- L. 128/1998 - L. Comunitaria 1995-97, con particolare riferimento all'art. 53 così come sostituito dall'art. 14 della Legge 526/1999
- D. Lgs 15.12.2017, n. 231, concernente la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 170 del 12 agosto 2016
- Nota Ministeriale prot. 61026 del 16.02.2005, concernente l'apposizione di etichette recanti numerazione progressiva sui recipienti utilizzati per il confezionamento e commercializzazione degli oli extravergini di oliva a denominazione protetta
- Nota Ministeriale prot. 65095 del 24.09.2002, concernente chiarimenti in merito all'entrata in vigore dei regolamenti n. 796/2002 e 1019/2002 e loro interazione con i disciplinari di produzione delle denominazioni di origine registrate
- Nota Ministeriale prot. 1308 del 20.01.2011, relativa all'attività di controllo in ambito DOP e IGP
- Nota Ministeriale prot. 25551 del 03.10.2012, Piano di controllo oli DOP e IGP
- Nota Ministeriale del 24.07.2013 prot. 16659 (e precedenti), Validità del certificato di analisi per le partite di olio DOP o IGP
- Nota Ministeriale del 05/10/2012 prot. n. 25742, Utilizzo della dicitura "Certificato da Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF" su prodotti a marchio DOP/IGP e successiva nota 166361 del 20/03/2023 che ha modificato tale dicitura in "Certificato da Organismo di controllo autorizzato dal Ministero competente"
- D. Lgs 19.11.2004, n. 297, Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari
- ISO/IEC 17025:2018, Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura
- Reg. (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti e ss.mm.ii.
- D. Lgs. 23.05.2016, n. 103, relativo alle disposizioni sanzionatorie per la violazione del Reg. UE n. 29/2012 (abrogato e sostituito dal Reg. UE 2022/2104) relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del Reg. CEE n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti
- Decreto 10.11.2009, Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio

PIANO DEI CONTROLLI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA IGP MARCHE	DT	Redatto da: RSD
	Rev. 0 del 20/04/2023	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 6 di 26

di oliva

- Decreto 16059 del 23.12.2013, Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento UE n. 299/2013
- Decreto 4075 dell'8.07.2015, Modifiche alle disposizioni nazionali concernenti le caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva di cui al Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013 e alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al Decreto Ministeriale 10 novembre 2009
- Nota Ministeriale MIPAAF Prot. n. 7392 del 04.04.2014, Indicazione delle strutture di controllo sulle produzioni DOP-IGP-STG
- Reg. (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
- Reg. (UE) 625/2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali.

3. Termini e definizioni

AGEA	Agenzia per l'erogazione in agricoltura
Attività di controllo	Esame documentale, ispezione e/o prova mediante il quale l'Organismo di controllo verifica il rispetto dei requisiti di conformità specificati nel presente piano dei controlli ai fini del rilascio del certificato di conformità.
Autocontrollo	Attività di riscontro e documentazione attuata da parte degli operatori della filiera produttiva della IGP olio extravergine di oliva "Marche" che consente di dare evidenza oggettiva del rispetto dei requisiti di conformità specificati nel disciplinare di produzione.
Autorità	Sono rappresentate dal Masaf (Autorità competente nazionale) e dalle amministrazioni regionali per il territorio di loro competenza.
Autorità di vigilanza	Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari e Regioni e Province autonome interessate alla DOP/IGP.
Azione correttiva	Insieme delle azioni intraprese dall'operatore, al fine di eliminare le cause che hanno determinato una non conformità.
Azione effettuata dall'OdC	Azioni intraprese dall'OdC per la verifica delle azioni correttive effettuate dall'operatore.
Certificato di conformità	Certificato rilasciato dall'OdC nel quale si dichiara l'idoneità del lotto ai requisiti disciplinati.

PIANO DEI CONTROLLI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA IGP MARCHE	DT	Redatto da: RSD
	Rev. 0 del 20/04/2023	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 7 di 26

Certificato di riconoscimento	Documento emanato dall'OdC nel quale sono riportati i dati identificativi dell'operatore inserito nella filiera, il ruolo che quest'ultimo svolge nella filiera, la denominazione dell'IGP olio extravergine di oliva "Marche" e la data d'ingresso nella filiera.
Commerciante/intermediario	Chiunque effettua solo operazioni di acquisto e vendita di olive, olio atto a divenire olio DOP/IGP o olio certificato sfuso, senza effettuare alcuna trasformazione/manipolazione di prodotto ed eventualmente provvedendo al solo magazzinaggio temporaneo degli stessi prodotti presso i propri impianti.
Confezionatore	Operatore identificato dall'OdC, e se richiesto dal disciplinare ubicato nella zona di produzione, che conduce una struttura di confezionamento dell'olio extravergine di oliva IGP Marche. Qualora presso il confezionatore siano esercitate attività di molitura, lo stesso operatore assume anche gli obblighi e le responsabilità previste per il frantoiano.
Consorzio di Tutela	Consorzio di tutela riconosciuto, qualora incaricato dal Masaf ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/1999.
Controllo etichetta e modalità di confezionamento	Atto mediante il quale l'OdC, verifica la conformità del dispositivo di etichettatura, al disciplinare di produzione e alle disposizioni Masaf.
Documento equivalente	Documento predisposto dagli operatori che riporta i punti di controllo, autocontrollo, registrazione e verifica dei requisiti presenti nei documenti redatti dall'OdC e approvati dal Masaf.
Elenco degli operatori controllati	Elenco degli operatori inseriti nel sistema dei controlli, aggiornato annualmente dall'OdC.
Fascicolo aziendale	Modello cartaceo ed elettronico in cui sono contenuti tutti i dati ed i documenti dichiarati dall'azienda, controllati ed accertati in modo univoco attraverso il Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) elaborato da ciascun Organismo Pagatore. Sono tenuti all'obbligo di costituire e aggiornare il fascicolo aziendale tutti gli olivicoltori (D1), identificati dal codice fiscale (CUAA), che aderiscono al sistema di controllo e certificazione dell'olio extravergine IGP Marche. Laddove ci fossero discordanze tra il fascicolo aziendale e i dati rilevati dall'OdC, questi proseguono nella certificazione. L'operatore ha l'obbligo di segnalare tali incongruenze all'organismo pagatore.

PIANO DEI CONTROLLI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA IGP MARCHE	DT	Redatto da: RSD
	Rev. 0 del 20/04/2023	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 8 di 26

Frantoiano	Operatore identificato e ubicato nella zona di produzione che conduce una struttura di molitura delle olive e di stoccaggio dell'olio extravergine di oliva IGP Marche destinato al confezionamento. Qualora presso il frantoio siano esercitate attività di confezionamento, lo stesso operatore assume anche gli obblighi e le responsabilità previste per il confezionatore.
ICQRF	Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
Ispettore OdC	Tecnico qualificato e incaricato di svolgere le attività di verifica documentali, ispettive e di prelevamento di campioni, previste dal piano dei controlli, presso gli operatori assoggettati al controllo.
Laboratorio	Laboratorio accreditato alla norma EN 17025 per le specifiche prove richieste per la IGP olio extravergine di oliva Marche e autorizzato dal Masaf.
Lotto	Insieme di unità di produzione, trasformazione e/o commercializzazione di olive/olio prodotte, elaborate o confezionate in circostanze - sostanzialmente identiche.
Masaf	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Notifica conformità analisi	Documento con il quale l'OdC attesta la rispondenza di materie prime, sistemi di lavorazione e prodotti finiti ai requisiti disciplinati in seguito alla valutazione del rapporto di analisi inviato dal laboratorio.
Non conformità lieve (NC lieve)	Mancato soddisfacimento dei requisiti previsti dal disciplinare per il processo produttivo, la materia prima e/o il prodotto, o mancato rispetto delle disposizioni previste dal piano dei controlli relativamente alla materia prima e/o al prodotto e che non pregiudicano la certificabilità del prodotto stesso.
Non conformità grave (NC grave)	Mancato soddisfacimento dei requisiti previsti dal disciplinare per il processo produttivo, la materia prima e/o il prodotto, o mancato rispetto delle disposizioni previste dal piano dei controlli che ingenerano l'esclusione della materia prima e/o del prodotto e pregiudicano la certificabilità del prodotto stesso.
OdC	Organismo di controllo autorizzato o Autorità pubblica designata.
Olivicoltore	Operatore che conduce oliveti ubicati nella zona di produzione

PIANO DEI CONTROLLI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA IGP MARCHE	DT	Redatto da: RSD
	Rev. 0 del 20/04/2023	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 9 di 26

	delimitata. Qualora l'olivicoltore eserciti anche attività di molitura e/o confezionamento, lo stesso operatore assume anche gli obblighi e le responsabilità previste per il frantoiano e/o il confezionatore.
Operatore	Olivicoltore, frantoiano, confezionatore, intermediario/commerciante che operano nella filiera dell'olio extravergine di oliva IGP Marche.
Registro telematico SIAN	Registro disponibile in apposita area dedicata del portale SIAN (www.sian.it) accessibile tramite credenziali personali. Ogni operatore che produce, detiene, commercializza l'olio extravergine di oliva IGP Marche è obbligato alla tenuta del registro nel quale annota tutte le operazioni in ordine cronologico, coerenti alle azioni effettivamente svolte. Esso è accessibile all'OdC, quale strumento principale di tracciabilità per le attività di controllo e certificazione.
Requisito	Disposizione del disciplinare che è oggetto di controllo.
Responsabile SIAN	Responsabile depositario delle credenziali d'accesso al sistema SIAN come stabilito dalla nota Ministeriale protocollo uscita n. 1962 del 28.01.2014.
Trattamento della non conformità	Rimozione della non conformità al fine di ripristinare la situazione di conformità.
Variazioni significative	Variazioni che comportano la necessità di una verifica ispettiva aggiuntiva, al fine di valutare la compatibilità delle modifiche intervenute con i requisiti di conformità previsti dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli.
Visita ispettiva iniziale	Attività di controllo mediante la quale OdC accerta il rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione, ai fini dell'inserimento dell'operatore nell'elenco degli operatori controllati.
Visita ispettiva di sorveglianza	Attività di controllo mediante la quale l'OdC accerta il mantenimento dei requisiti, la conformità di processo e di prodotto, oltre a tutti gli adempimenti specificati dal piano dei controlli e dal disciplinare di produzione.

PIANO DEI CONTROLLI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA IGP MARCHE	DT	Redatto da: RSD
	Rev. 0 del 20/04/2023	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 10 di 26

4. Accesso al sistema di controllo

Hanno accesso al sistema di controllo solo gli operatori coinvolti ed effettivamente presenti nella filiera dell'olio extravergine di oliva Marche IGP. Essi sono: olivicoltori, frantoiani, confezionatori e commercianti/ intermediari.

4.1. Modalità di adesione

La richiesta di adesione al sistema può essere redatta e presentata all'OdC direttamente dal soggetto richiedente o dal Consorzio di tutela riconosciuto, su delega dei propri soci. Nel caso in cui l'operatore deleghi al Consorzio anche i rapporti economici con l'OdC, il Consorzio è tenuto a fornire all'OdC una dichiarazione nella quale sia chiaramente riportato che le responsabilità, derivanti da eventuali inadempienze, sono a carico del soggetto richiedente. In ogni caso la richiesta deve essere sottoscritta dall'operatore. Con la sottoscrizione della richiesta di prima adesione l'operatore dichiara di conoscere e accettare il contenuto del disciplinare di produzione e del piano dei controlli.

4.1.1. Prima adesione olivicoltori

Possono presentare la richiesta di adesione al sistema tutti gli olivicoltori che ricadono nella zona di produzione prevista dal disciplinare, che hanno completato l'iscrizione al SIAN e aggiornato il fascicolo aziendale ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

Gli olivicoltori che intendono aderire al sistema dell'IGP Marche devono inviare la richiesta di adesione al sistema a Valoritalia **entro il 30 settembre o prima della raccolta**:

- A) la richiesta di prima adesione adeguatamente compilata in ogni sua parte, indicando eventuali locali per lo stoccaggio dell'olio;
- B) nel caso di stoccaggio di olio destinato alla commercializzazione, copia dell'autorizzazione sanitaria/notifica registrazione art. 6 Reg. 852/2004 e ss.mm.ii.;
- C) copia del certificato iscrizione alla CCIAA (qualora non visibile sul portale SIAN);
- D) scheda elenco terreni olivetati contenente i riferimenti catastali delle particelle che intende iscrivere all'IGP Marche, le superfici catastali e olivetate, le varietà, il numero di piante, il tipo di conduzione (per quelle Regioni in cui non sia possibile reperirli dall'organismo pagatore).

4.1.2. Prima adesione frantoiani-confezionatori-intermediari

Possono presentare la richiesta di adesione i frantoiani, gli intermediari ed i confezionatori, che ricadono nella zona di produzione prevista dal disciplinare ed hanno completato l'iscrizione al SIAN. Gli operatori che intendono aderire all'IGP Marche devono inviare a Valoritalia la richiesta di prima **adesione** adeguatamente compilata, allegando:

- A) copia dell'autorizzazione sanitaria/notifica registrazione art. 6 Reg. 852/2004 e ss.mm.ii.;

PIANO DEI CONTROLLI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA IGP MARCHE	DT	Redatto da: RSD
	Rev. 0 del 20/04/2023	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 11 di 26

- B) copia del certificato iscrizione alla CCIAA (qualora non visibile sul portale SIAN);
C) planimetria con descrizione degli impianti.

4.2. Procedura di riconoscimento

Al ricevimento della richiesta di prima adesione, entro 15 giorni lavorativi, l'OdC valuta la documentazione e verifica sul portale SIAN l'iscrizione e/o la costituzione del fascicolo aziendale. Dalla valutazione si possono verificare le seguenti situazioni:

Situazione	Provvedimento
Richiesta accettata con predisposizione del fascicolo aziendale e iscrizione al SIAN	Valoritalia procede allo svolgimento della visita ispettiva iniziale
Richiesta incompleta o registro SIAN e/o fascicolo aziendale incompleto	Valoritalia sospende l'iscrizione dell'operatore nella filiera e lo informa delle integrazioni necessarie entro un tempo congruo ai fini dell'inserimento nella filiera
Richiesta rigettata	Valoritalia informa l'operatore del motivo per cui la richiesta è stata respinta

4.2.1. Visita ispettiva iniziale

Dopo l'accettazione della domanda Valoritalia effettua la verifica ispettiva iniziale al 100% dei soggetti richiedenti l'adesione alla filiera. Durante la predetta visita iniziale l'ispettore incaricato, anteriormente alle operazioni di raccolta/molitura/confezionamento/movimentazione, per la categoria cui appartiene l'operatore:

- valuta la corrispondenza di quanto dichiarato nella richiesta, l'idoneità dell'operatore e la capacità di soddisfare i requisiti di conformità riportati nel disciplinare di produzione per le specifiche attività svolte dal richiedente;
- valuta la documentazione presentata dall'operatore e quella reperita durante la visita ispettiva iniziale;
- segnala le criticità strutturali e documentali riscontrate;
- registra i risultati nel rapporto ispettivo, di cui consegna una copia all'operatore.

4.3. Accettazione dell'operatore nel sistema di controllo

L'iscrizione nell'elenco degli operatori controllati è effettuata da parte di Valoritalia sulla base dei risultati dei rapporti di ispezione.

- **Se la valutazione è positiva**, Valoritalia emette un certificato di riconoscimento e iscrive l'operatore nell'elenco degli operatori controllati entro 15 gg dalla data riportata sul rapporto di ispezione inviato dal tecnico a Valoritalia.

PIANO DEI CONTROLLI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA IGP MARCHE	DT	Redatto da: RSD
	Rev. 0 del 20/04/2023	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 12 di 26

- Se la **valutazione è negativa**, Valoritalia comunica le criticità riscontrate e le richieste di adeguamento. Può procedere ad una visita ispettiva aggiuntiva al fine di verificare la conformità dell'operatore ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione in seguito alle criticità riscontrate. Gli operatori che non hanno i requisiti previsti dal disciplinare di produzione non possono essere iscritti nell'elenco degli operatori controllati.

Ogni successiva modifica intervenuta dopo il riconoscimento deve essere formalmente comunicata a Valoritalia con le modalità di cui al successivo capitolo 6.

5. Attività di controllo in sorveglianza per il mantenimento dei requisiti

Successivamente all'iscrizione nell'elenco degli operatori controllati, il soggetto riconosciuto è tenuto a mantenere invariate tutte le condizioni previste nel piano dei controlli e nel disciplinare di produzione, che ne hanno determinato il riconoscimento e l'iscrizione.

Valoritalia è tenuto ad effettuare almeno una visita per campagna olearia (dal 1° ottobre di ciascun anno al 30 settembre dell'anno successivo) presso gli operatori riconosciuti secondo la frequenza descritta nella sottostante tabella 1. L'estrazione dei soggetti da controllare avviene mediante un sorteggio casuale. Si precisa che l'attività di sorveglianza è finalizzata sia ad accertare che l'operatore mantenga continuativamente la capacità di realizzare il prodotto in conformità ai requisiti disciplinati, sia al riscontro di quanto dichiarato nella domanda di adesione al sistema.

Tabella n. 1: Frequenza della verifica di sorveglianza presso gli operatori riconosciuti		
OPERATORE	% DI OPERATORI CONTROLLATI	TIPO DI CONTROLLO
Olivicoltore	33% (+2% dei soggetti controllati negli anni precedenti) (per il 20% degli estratti anche i requisiti strutturali)	Documentale ispettivo e analitico ¹
Frantoiano	33% (+2% dei soggetti controllati negli anni precedenti)	Documentale ispettivo e analitico ¹
Confezionatore	33% (+2% dei soggetti controllati negli anni precedenti)	Documentale ispettivo e analitico ¹
Intermediario	33% (+2% dei soggetti controllati negli anni precedenti)	Documentale ispettivo e analitico ¹

¹ Il controllo analitico si espleta su tutti i lotti di olio per i quali viene richiesta la certificazione.

5.1.1. Visite ispettive aggiuntive all'ordinario programma annuale dei controlli

Valoritalia effettuerà visite ispettive aggiuntive:

- nei casi previsti dall'allegato delle non conformità;
- nei casi in cui l'operatore comunichi a Valoritalia variazioni inerenti o incidenti sui seguenti elementi:
 - le dichiarazioni contenute nella domanda di adesione al sistema;
 - le caratteristiche del prodotto rispetto ai requisiti di conformità;
 - cambiamenti di stato (struttura, stoccaggio, ...) previsti da norma cogente.

PIANO DEI CONTROLLI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA IGP MARCHE	DT	Redatto da: RSD
	Rev. 0 del 20/04/2023	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 13 di 26

5.2. Permanenza nel sistema di controllo in assenza di recesso esplicito

In assenza di espressa comunicazione di recesso dal sistema di controllo del prodotto IGP Marche l'operatore continua ad essere inserito nel sistema di controllo ed è obbligato al pagamento delle quote previste dal relativo tariffario. Tale modalità deve essere oggetto di una chiara informazione da parte dell'OdC all'operatore, al momento dell'ingresso nel sistema di controllo.

Per gli operatori che non intendono riconfermare l'iscrizione nell'elenco degli operatori controllati si rimanda ai seguenti punti 6.1 e 6.2.

5.3. Registrazioni, autocontrollo e obblighi degli operatori

5.3.1. Obblighi generali degli operatori

- Accertano i requisiti di conformità previsti dal piano dei controlli e dal disciplinare di produzione ed effettuano adeguata registrazione;
- registrano i reclami e le relative azioni correttive adottate;
- registrano le non conformità e forniscono evidenza oggettiva che le materie prime, i semilavorati e il prodotto finito non conformi siano esclusi dal circuito tutelato dell'IGP Marche;
- gestiscono ed archiviano la documentazione prevista dal piano dei controlli in modo da agevolare le verifiche da parte del tecnico ispettore di Valoritalia e delle autorità ufficiali preposte al controllo;
- conservano tutta la documentazione riguardante l'IGP Marche presso l'azienda per almeno 5 anni dalla data di emissione;
- registrano le date e gli orari di lavorazione, ove richiesto dal disciplinare, delle produzioni tutelate nel caso in cui le produzioni generiche ed a denominazione protetta vengano separate temporalmente.

5.3.2. Obblighi specifici degli operatori

OLIVICOLTORI

- A. Registrano, laddove previsto dal disciplinare di produzione, gli interventi antiparassitari riportando la data, il tipo di prodotto utilizzato, la dose, e gli appezzamenti interessati sul registro/quaderno di campagna;
- B. forniscono evidenza all'operatore destinatario della data, e se richiesto dell'ora, le modalità e la quantità di olive raccolte. In caso di produzione contemporanea di olive destinate a divenire IGP Marche e di olive da mensa dai medesimi oliveti iscritti nel circuito della denominazione, l'olivicoltore è obbligato a comunicare alla struttura di controllo (tramite mail, fax o sistema informatico predisposto ad hoc) i quantitativi di olive destinate a mensa, al fine di una verifica dei quantitativi prodotti rispetto al limite di resa del disciplinare;
- C. costituiscono e aggiornano il fascicolo aziendale come previsto dalle vigenti norme in

PIANO DEI CONTROLLI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA IGP MARCHE	DT	Redatto da: RSD
	Rev. 0 del 20/04/2023	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 14 di 26

materia. Tale obbligo deve essere assolto prima della commercializzazione delle olive e/o prima della molitura delle olive;

- D. nell'ambito del fascicolo aziendale forniscono le informazioni, per appezzamento e singola particella, riguardanti le superfici olivetate, limite altimetrico dei terreni slm, produzione massima per ettaro, sesto di impianto, il numero di piante, le varietà coltivate, nonché altre informazioni richieste dal disciplinare di produzione e pertinenti il fascicolo aziendale medesimo;
- E. gli olivicoltori che detengono e commercializzano esclusivamente olio, allo stato sfuso e/o confezionato, ottenuto da olive provenienti dalla propria azienda, molite presso il frantoio proprio o di terzi, possono effettuare entro il 10 di ogni mese le annotazioni sul registro telematico dei dati relativi alle operazioni del mese precedente, a condizione che l'olio ottenuto dalla molitura non sia superiore ai 700 chilogrammi per campagna di commercializzazione. Diversamente le annotazioni sul registro devono essere effettuate entro e non oltre il sesto giorno successivo a quello dell'operazione. La tenuta dei registri può essere delegata alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai centri di assistenza agricola (CAA) oppure a un soggetto di fiducia, diverso dal CAA, fermo restando la responsabilità del titolare del registro della corretta compilazione.

FRANTOIANI

- A Conservano la documentazione di consegna delle olive degli olivicoltori e/o i documenti giustificativi;
- B annotano i dati, ivi compresi gli estremi dei documenti di consegna delle olive, nel registro telematico entro e non oltre il sesto giorno successivo a quello dell'operazione¹. La tenuta dei registri può essere delegata;
- C annotano, nel rispetto dei tempi di cui al punto precedente, le operazioni previste dal **registro telematico di molitura** e di movimentazione olive.

CONFEZIONATORI

- A Annotano i dati nel registro telematico entro e non oltre il sesto giorno successivo a quello dell'operazione¹. La tenuta dei registri può essere delegata;
- B annotano, nel rispetto dei tempi di cui al punto precedente, le operazioni previste dal registro telematico in termini di movimentazione, stoccaggio o confezionamento.

COMMERCianti/INTERMEDIARI

- A Annotano i dati nel registro telematico entro e non oltre il sesto giorno successivo a quello dell'operazione¹. La tenuta dei registri può essere delegata;

¹ Fatta salva la deroga prevista al punto "D" per gli olivicoltori

PIANO DEI CONTROLLI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA IGP MARCHE	DT	Redatto da: RSD
	Rev. 0 del 20/04/2023	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 15 di 26

B annotano, nel rispetto dei tempi di cui al punto precedente, le operazioni previste dal registro telematico in termini di movimentazione, stoccaggio.

Tutti gli operatori devono dare evidenza all’OdC, durante le verifiche ispettive, delle avvenute registrazioni e del rispetto dei requisiti di conformità previsti dal disciplinare di produzione. Nella contabilità deve esserci corrispondenza tra i quantitativi in entrata e quelli in uscita e i dati devono essere giustificati dagli opportuni documenti (registrazioni telematiche e fatture/DDT/buoni di consegna).

Nel caso di prodotto certificato, confezionato ed etichettato, il controllo può effettuarsi soltanto tramite l’esame dei dati presenti nel registro telematico. Qualora alcuni dati non siano ancora stati registrati viene presa in considerazione la documentazione commerciale.

6. Comunicazione delle modifiche

Successivamente al riconoscimento, qualora si verifichino modifiche o eventuali integrazioni, (ad es. rispetto alla titolarità, numero e varietà di piante, numero silos), devono essere formalmente comunicate a Valoritalia da parte del soggetto riconosciuto entro sei giorni dal verificarsi dell’evento che ne ha dato causa, salvo il caso di sospensione o revoca dell’autorizzazione sanitaria, di cui deve essere data comunicazione entro 24 ore. In quest’ultimo caso l’operatore sospende immediatamente l’utilizzazione per qualsiasi fine del riferimento all’ IGP Marche.

In ogni caso il fascicolo aziendale deve essere sempre aggiornato prima della commercializzazione del prodotto.

Entro quindici giorni dalla comunicazione Valoritalia valuta la documentazione pervenuta e comunica l’esito all’interessato, provvedendo, se necessario, a richiedere eventuali integrazioni documentali o ad effettuare sopralluoghi intesi a verificare il permanere dei requisiti di idoneità prescritti, ed emette un certificato integrativo/modificativo dell’originale certificato di riconoscimento.

A seguito della variazione relativa alla titolarità di un soggetto riconosciuto, laddove l’attività svolta non presenti non conformità da risolvere, l’iscrizione nell’elenco avviene a seguito del solo controllo documentale. Viceversa, qualora siano in atto trattamenti di non conformità, l’iscrizione nell’elenco presuppone sempre una visita di controllo da parte di Valoritalia.

Qualora si verifichino variazioni di stati di fatto o di situazioni giuridiche documentati (dati catastali, superfici, rinfittimenti, integrazioni, modifiche impianti, attrezzature, requisiti legali ecc.), gli operatori sono tenuti a comunicare formalmente tali variazioni a Valoritalia. Per tutte le comunicazioni che riguardano variazioni non valutabili esclusivamente in via documentale (es. aumento di superficie, modifiche di processo, estensione ad attività non precedentemente coperte da certificazione) Valoritalia procederà ad una ispezione aggiuntiva presso l’operatore.

PIANO DEI CONTROLLI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA IGP MARCHE	DT	Redatto da: RSD
	Rev. 0 del 20/04/2023	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 16 di 26

Gli olivicoltori sono tenuti a comunicare a Valoritalia le variazioni intervenute, aggiornando il fascicolo aziendale antecedentemente alla commercializzazione delle olive.

I frantoiani, i confezionatori e gli intermediari, sono tenuti a comunicare formalmente entro 6 giorni a Valoritalia, le modifiche intervenute. Le modifiche sono comunicate a Valoritalia, nelle more dell'adeguamento del registro telematico SIAN che permetta d'inviare automaticamente un alert a Valoritalia).

6.1. Richiesta di sospensione volontaria da parte dell'operatore

L'operatore può chiedere a Valoritalia, attraverso PEC o altro mezzo con conferma di ricevuta, di essere sospeso dal sistema di controllo e certificazione per un periodo massimo di due anni consecutivi, durante il quale è comunque soggetto al pagamento della quota fissa annuale ed al controllo da parte di Valoritalia, tramite registro SIAN, ai fini della verifica del non uso della denominazione protetta nelle transazioni di prodotto (olive/olio).

6.2. Recesso

Gli operatori che intendono recedere dal sistema di controllo del prodotto IGP Marche devono comunicarlo a Valoritalia entro 15 gg dalla decisione, e comunque **non oltre il 30 settembre** di ogni anno, pena il pagamento della quota annuale di mantenimento.

Il recesso dal sistema obbliga gli operatori a:

- A.** cessare immediatamente la commercializzazione delle olive e del prodotto olio extravergine di oliva IGP Marche allo stato sfuso;
- B.** cessare immediatamente l'utilizzo delle etichette, della carta intestata e di tutti i documenti/pubblicazioni nei quali compaiono i riferimenti all' IGP Marche;
- C.** non utilizzare i marchi di conformità e quelli previsti dai regolamenti comunitari di pertinenza.

A seguito del recesso dal sistema dei controlli, Valoritalia cancella l'operatore dall'elenco degli iscritti.

6.3. Riammissione dell'operatore nel sistema dei controlli

A seguito della cancellazione dall'elenco, un operatore che intende rientrare nel sistema di controllo, deve nuovamente sottoporsi all'iter previsto dal paragrafo 4, fatto salvo il caso di comunicazione da parte dell'operatore di richiesta di sospensione dal sistema di certificazione per un periodo massimo di due anni durante il quale abbia comunque provveduto al pagamento della quota fissa annuale.

6.4. Aggiornamento dell'elenco degli operatori controllati

L'elenco degli operatori nel registro telematico viene aggiornato da Valoritalia in funzione degli attestati di riconoscimento (prime adesioni, recessi e riconferme).

PIANO DEI CONTROLLI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA IGP MARCHE	DT	Redatto da: RSD
	Rev. 0 del 20/04/2023	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 17 di 26

7. Approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti trasformati

7.1. Controlli in accettazione

Gli operatori della filiera IGP Marche, prima di introdurre nel proprio stabilimento le olive o l'olio devono verificare tramite registro telematico se il fornitore è inserito nel sistema di controllo del prodotto a IGP Marche. Le procedure e i sistemi di registrazione in accettazione devono consentire ai tecnici ispettori di Valoritalia di risalire durante le verifiche ispettive:

- A. presso i frantoiani:** al fornitore, alla data di raccolta delle olive, alla data e all'ora di ricevimento, alla data di lavorazione e ai requisiti di conformità previsti dal disciplinare di produzione;
- B. presso i commercianti/intermediari:** al fornitore, alla data e all'ora di ricevimento delle olive/olio e ai requisiti di conformità previsti dal disciplinare di produzione;
- C. presso i confezionatori:** al fornitore, alla data di ricevimento dell'olio e ai requisiti di conformità previsti dal disciplinare di produzione.

Frantoiani – Commercianti/Intermediari

Il responsabile all'accettazione deve prendere in carico le olive dopo aver verificato e registrato nei tempi e modalità previsti dal SIAN:

- A** la presenza dell'olivicoltore nell'elenco degli operatori controllati tramite registro telematico;
- B** la presenza della documentazione attestante la consegna delle olive (DDT, apposita modulistica predisposta da Valoritalia, ecc.) adeguatamente compilata in ogni sua parte.

Confezionatori – Commercianti/Intermediari

Il responsabile all'accettazione deve prendere in carico il prodotto dopo aver verificato e registrato nei tempi e modalità previsti dal SIAN:

- A** la presenza del fornitore nell'elenco degli operatori controllati tramite registro telematico;
- B** la corretta identificazione dell'olio preso in carico, attraverso i documenti (DDT, apposita modulistica predisposta da Valoritalia, ecc.).

7.2. Identificazione e rintracciabilità

Le procedure e i sistemi di registrazione in autocontrollo attraverso il registro telematico devono garantire l'identificazione e la rintracciabilità delle olive e dell'olio durante lo stoccaggio, il processo produttivo, i travasi, il confezionamento e l'eventuale cessione a qualsiasi titolo. Tali procedure e registrazioni devono consentire ai tecnici ispettori di Valoritalia di risalire all'operatore, ai quantitativi conferiti e al rispetto dei requisiti disciplinati. Nella documentazione fiscale (fatture e/o DDT) occorre specificare, durante la transazione (sia in caso di compravendita, sia in caso di conto lavorazione) ad altri operatori di filiera, l'appartenenza all'IGP Marche. Ai fini della tracciabilità e identificazione dei lotti:

- gli olivicoltori devono identificare la transazione di ogni lotto di olive, mediante la compilazione della documentazione per la consegna delle olive (DDT, apposita modulistica predisposta da

PIANO DEI CONTROLLI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA IGP MARCHE	DT	Redatto da: RSD
	Rev. 0 del 20/04/2023	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 18 di 26

Valoritalia, ecc.) accertandosi, in autocontrollo, del rispetto dei requisiti di conformità previsti dal disciplinare di produzione.

- Tutti gli operatori devono identificare la transazione di ogni lotto di olio sfuso, mediante la compilazione del documento giustificativo (DDT).
- Gli operatori devono riportare sul registro telematico i dati che garantiscano l'identificazione e la rintracciabilità.

7.2.1. Separazione e comunicazione delle lavorazioni

L'operatore inserito nel sistema dei controlli deve garantire, in caso di lavorazioni che coinvolgono più processi produttivi per la realizzazione di prodotti non rientranti nel campo di applicazione dell' IGP Marche, la separazione spazio-temporale tra i diversi processi. In particolare, nel caso in cui le produzioni vengano separate spazialmente, gli operatori dovranno identificare le linee di lavorazione, gli impianti, i locali allo scopo utilizzati informandone Valoritalia; nel caso in cui le produzioni generiche e a denominazione protetta vengano invece separate temporalmente, la corretta annotazione cronologica delle operazioni nel registro telematico SIAN, assicura la distinzione delle lavorazioni a DOP/IGP da quelle generiche.

8. Analisi

8.1. Richiesta d'analisi

Una volta formato il lotto, l'operatore detentore del prodotto, trasmette a Valoritalia (tramite apposito modulo o attraverso il SIAN) la richiesta di analisi. Ricevuta la richiesta, sulla base dei controlli espletati di tracciabilità e rispetto del disciplinare, Valoritalia effettua il prelevamento di un campione per la verifica dei requisiti di conformità previsti dal disciplinare di produzione. In particolare, l'omogeneità del lotto, presupposto preliminare per la richiesta della verifica analitica, deve essere espressamente dichiarata dal soggetto interessato alla certificazione al momento della richiesta di campionamento del prodotto. L'operatore ha, altresì, l'obbligo di dichiarare espressamente che l'olio da sottoporre a prelievo ha le caratteristiche della categoria olio extravergine di oliva. Il lotto di olio destinato alle prove deve essere chiaramente identificato sul registro telematico come "olio atto a divenire IGP Marche" e Valoritalia ne verifica preventivamente anche l'effettiva provenienza da fornitori inseriti nel circuito della produzione tutelata. Nel caso in cui il lotto di olio di cui si chiede la certificazione non provenga da fornitori inseriti nel circuito del prodotto regolamentato, Valoritalia non procede al prelievo, comunicando la non conformità all'operatore e il relativo trattamento.

Valoritalia invia i campioni ai laboratori e ai panel riconosciuti al fine di effettuare sia l'analisi chimico-fisica che l'analisi organolettica. L'esito negativo di una delle due analisi (chimico-fisica e organolettica) può precludere l'obbligo di effettuare anche l'altra.

PIANO DEI CONTROLLI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA IGP MARCHE	DT	Redatto da: RSD
	Rev. 0 del 20/04/2023	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 19 di 26

8.2. Prelievo dei campioni da parte del tecnico dell'OdC

Il campionamento avviene da contenitori di stoccaggio e/o cisterne. Il campione finale consiste in 6 aliquote, di cui:

- una sarà lasciata all'operatore;
- due saranno inoltrate al laboratorio autorizzato dal MASAF: di queste, una sarà impiegata per l'effettuazione dell'esame chimico-fisico e una per l'esame organolettico;
- due saranno conservate da Valoritalia come controcampione per l'eventuale ripetizione degli esami chimico-fisico ed organolettico;
- una sarà conservata da Valoritalia, utilizzabile eventualmente dalle autorità competenti.

Tutte le aliquote potranno essere smaltite una volta concluso il processo di certificazione, sia nell'ipotesi di esito positivo sia di esito negativo (in quest'ultimo caso dopo la conclusione dell'eventuale revisione di analisi o del ricorso se richiesti dall'operatore).

8.2.1. Casistiche per il campionamento

- 1 In caso di **lotto di olio contenuto in un unico serbatoio**, verrà prelevato un solo campione, corrispondente ad una sola prova;
- 2 in caso di **lotto di olio contenuto in più serbatoi separati e non comunicanti**, sarà cura dell'operatore richiedere che il campionamento avvenga in un uno dei seguenti modi:
 - a. con il prelievo di un campione per singolo contenitore;
 - b. con il prelievo di un numero di campioni pari alla radice quadrata del numero di serbatoi contenenti il prodotto, arrotondando il numero all'intero più prossimo, e comunque almeno in numero di due. Se gli esiti sono discordanti, dovrà essere prelevato ed esaminato un campione da ogni serbatoio facente parte del lotto;
 - c. in alternativa ai punti a) e b), il coacervo del campione deriva da prelievi di aliquote di prodotto da ogni serbatoio proporzionali al contenuto degli stessi serbatoi. In tal caso se il campione risulterà irregolare l'intero lotto dovrà essere considerato non conforme.

Nel caso in cui l'operatore optasse per la metodologia descritta al punto c), il lotto per l'imbottigliamento deve essere costituito dal coacervo del prodotto contenuto nei diversi serbatoi ottenuto nelle stesse proporzioni che hanno determinato il campione globale: l'operatore dovrà, prima di procedere all'imbottigliamento, informare Valoritalia della data di tale operazione in modo tale da consentire la verifica della corretta preparazione del lotto di imbottigliamento.

8.3. Notifica conformità analisi

Valoritalia, ricevuti i rapporti di prova dal laboratorio (chimico fisica) e dal panel test (organolettica), valuta la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione e, appena

PIANO DEI CONTROLLI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA IGP MARCHE	DT	Redatto da: RSD
	Rev. 0 del 20/04/2023	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 20 di 26

venuto a conoscenza dell'esito, lo notifica al richiedente. Dalla valutazione di Valoritalia si possono verificare le seguenti situazioni:

Situazioni	Provvedimento
1) Prove conformi ai requisiti disciplinati	Valoritalia comunica la conformità ai requisiti mediante l'invio della notifica di conformità analisi in cui viene riportato il tipo di analisi, i requisiti previsti da disciplinare, la data, il lotto, la quantità e il n. del rapporto di prova rilasciato dal laboratorio. Contestualmente, ai fini della tenuta del registro telematico degli oli da parte dell'operatore interessato, Valoritalia sblocca il/i recipiente/i interessato/i rendendo disponibile il passaggio da "olio atto a IGP Marche" ad "olio IGP Marche" del lotto campionato. L'operatore provvede ad aggiornare: - le indicazioni riportate sul/i recipiente/i di stoccaggio interessato/i, riportando "olio IGP Marche" in luogo di "olio atto a IGP Marche" nonché il riferimento al relativo certificato; - il registro telematico, entro 6 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione.
2) Prove non conformi ai requisiti disciplinati	Valoritalia notifica l'esito negativo delle prove, indicando il requisito e/o i requisiti non conformi ed il relativo trattamento. Ricevuta la notifica di non certificabilità, l'operatore "riclassifica" il lotto nel registro telematico entro 6 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, nonché modifica l'indicazione presente sul rispettivo serbatoio. Il lotto di olio non certificabile non può essere miscelato con altro olio atto a divenire IGP Marche per una nuova richiesta di certificazione. Nel caso in cui venga richiesta la revisione di analisi, l'operatore non procede a "riclassificare" il lotto nel registro telematico ed il serbatoio dovrà ancora recare la dicitura "olio atto a divenire IGP Marche" accompagnata dall'indicazione " <i>in fase di revisione di analisi</i> ". Qualora queste ultime confermino la non certificabilità del lotto, la relativa "riclassificazione" nel registro telematico e l'adeguamento delle indicazioni riportate nel recipiente di stoccaggio interessato dovranno essere effettuati entro 6 gg dall'avvenuta conoscenza della non certificabilità del lotto stesso da parte dell'operatore.

Ai fini del rilascio del giudizio di idoneità definitivo sul dato analitico riportato sul rapporto di prova Valoritalia considera esclusivamente l'incertezza di misura che, in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018, è associata al dato relativo a ciascuna determinazione riportata sul medesimo rapporto di prova. Pertanto, il dato analitico rilevato a seguito delle prove di laboratorio sarà conforme al disciplinare di produzione se è compreso nell'intervallo dell'incertezza di misura, ovvero nell'ampiezza del campo di valori indicati nel rapporto di prova.

Ai sensi dell'art. 2 comma 5 del Reg CEE 2568/91 l'incertezza di misura non viene considerata nei casi in cui il dato analitico presenti dei valori al di sopra dei limiti fissati dal regolamento medesimo per la categoria considerata. In tale situazione i risultati delle prove sono direttamente

PIANO DEI CONTROLLI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA IGP MARCHE	DT	Redatto da: RSD
	Rev. 0 del 20/04/2023	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 21 di 26

confrontati con i valori massimi ivi previsti.

8.4. Limite temporale di validità del certificato di analisi dalla data di sua emissione

Di seguito si riportano i termini di validità in funzione delle diverse modalità di stoccaggio, indipendentemente dalla collocazione dei recipienti (interrati, a terra, ecc) comprese le particolari disposizioni previste dal disciplinare.

Termini di validità del certificato di analisi dell'olio		Condizioni di conservazione dell'olio
A	Nessuna scadenza successivamente all'analisi iniziale conforme	In recipienti di acciaio inossidabile o di altro materiale inerte non assorbente, sotto battente di azoto o argon a temperatura costantemente compresa tra 15 e 18°C.
B	90 giorni Trascorso tale termine il lotto dovrà essere sottoposto a nuove analisi	In recipienti di acciaio inossidabile o di materiali inerti non assorbenti, con coperchio a tenuta ermetica e galleggiante pneumatico "sempre pieno" o sotto battente di azoto, argon o altri gas inerti a temperatura compresa tra i 10 e i 18°C.
		In recipienti di acciaio inossidabile o di materiali inerti non assorbenti, con il solo coperchio a tenuta ermetica ma completamente riempiti e, una volta aperti, il cui contenuto sia destinato all'immediato imbottigliamento per la commercializzazione, a temperatura compresa tra i 10 e i 18°C.
C	45 giorni Trascorso tale termine il lotto dovrà essere sottoposto a nuove analisi.	In tutte le condizioni di conservazione diverse da quelle indicate ai punti A e B, a temperatura compresa tra i 10 e i 18°C, la durata del certificato di analisi rimane pertanto di 45 giorni.

In caso di vendita o movimentazione di prodotto certificato, il termine residuo di validità del certificato dovrà essere calcolato sulla base delle seguenti indicazioni:

- se il certificato era valido per 45 giorni, la validità rimarrà invariata (termine di validità = 45 giorni – giorni trascorsi prima del trasferimento);
- se il certificato era valido per 90 giorni ed il trasferimento avviene prima del 45° giorno la validità diventa di 45 giorni (calcolati a partire dalla data di trasferimento);
- se il certificato era valido per 90 giorni ed il trasferimento avviene dopo 45 giorni, la validità sarà calcolata per il tempo residuo (termine di validità = 90 giorni-giorni trascorsi prima del trasferimento);

PIANO DEI CONTROLLI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA IGP MARCHE	DT	Redatto da: RSD
	Rev. 0 del 20/04/2023	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 22 di 26

- se il certificato non aveva una scadenza, la validità diventa di 45 giorni calcolati a partire dalla data di trasferimento.

Il soggetto che acquista l'olio certificato dovrà in ogni caso acquisire copia dell'attestato di conformità del lotto di olio e l'informazione relativa al termine residuo di validità.

Ai fini della verifica dei termini di validità del certificato di analisi, tutti gli operatori che a qualsiasi titolo detengono partite di olio già certificate effettuano almeno un monitoraggio giornaliero della temperatura di stoccaggio dell'olio certificato. Il monitoraggio della temperatura può essere effettuato sia sull'ambiente, sia sul prodotto stesso, in ragione della realtà aziendale.

In caso di qualsiasi variazione delle condizioni di stoccaggio (travasamento in altro contenitore con tipologia di conservazione diversa da quella relativa al certificato) che modifichi il limite temporale di validità del certificato di analisi, l'operatore ha l'obbligo di comunicazione a Valoritalia entro i 6 giorni previsti per l'aggiornamento del registro telematico SIAN.

8.5. Diritti dell'operatore in caso di analisi non conformi

8.5.1. Procedimento di revisione dell'esame organolettico

In caso di **esito non conforme** dell'esame organolettico, l'operatore può richiedere la revisione della prova entro 6 (sei) gg. dalla ricezione della comunicazione inviata da Valoritalia.

Valoritalia invia ad un comitato di assaggio riconosciuto dal Masaf, diverso da quello che ha effettuato la prima prova, una delle aliquote in suo possesso.

L'esito negativo della prova organolettica di revisione è definitivo. In caso di esito negativo della prova l'operatore, entro 6 gg dall'avvenuta conoscenza, deve procedere alla riclassificazione del lotto non conforme sul registro telematico e adeguare le indicazioni sui relativi serbatoi. In mancanza della riclassificazione sul registro telematico SIAN, Valoritalia procederà ad emettere una non conformità grave con successiva segnalazione al Masaf.

8.5.2. Procedimento di revisione dell'esame chimico-fisico

In caso di **esito non conforme** dell'analisi chimico-fisica, l'OdC deve comunicare tempestivamente l'esito negativo delle analisi e contestualmente portare a conoscenza dell'operatore la possibilità di esperire il procedimento di revisione, assegnando il termine di 6 (sei) gg. dalla ricezione della comunicazione per la presentazione dell'istanza. La mancata presentazione di istanza di revisione equivale a rinuncia alla revisione delle analisi e, di conseguenza, il lotto è escluso dal circuito dell'IGP Marche e l'operatore dovrà procedere alla riclassificazione sul registro telematico entro i 6 gg. previsti dalla normativa e adeguare le indicazioni sui relativi serbatoi. In mancanza della riclassificazione sul portale SIAN, Valoritalia procederà ad effettuare la segnalazione al Masaf tramite l'emissione di una non conformità grave. Le analisi chimico-fisiche di revisione sono eseguite presso un laboratorio autorizzato dal Ministero diverso da quello che ha effettuato la prima prova. L'esito negativo della prova chimico-fisica di revisione è definitivo. È obbligo di

PIANO DEI CONTROLLI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA IGP MARCHE	DT	Redatto da: RSD
	Rev. 0 del 20/04/2023	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 23 di 26

Valoritalia informare l'operatore circa il laboratorio scelto per la revisione di analisi, il quale dovrà comunicare a Valoritalia e all'operatore la data di svolgimento della revisione cui potrà assistere un rappresentante aziendale, o un consulente tecnico di parte. Se la seconda prova dà esito conforme ed anche quella organolettica è risultata conforme, Valoritalia procederà al rilascio dell'attestazione di conformità o dell'autorizzazione al confezionamento. Le spese riguardanti le analisi di revisione sono a carico della parte soccombente.

9. Controllo etichette

Per il prodotto olio extravergine di oliva dell'IGP Marche confezionato e destinato al consumo, l'operatore titolare di etichetta deve assicurare la conformità ed attenersi alle prescrizioni riportate sul disciplinare di produzione. Nella presentazione del prodotto deve inoltre essere riportata la presente dicitura **"Certificato da Organismo di controllo autorizzato dal Ministero competente"**. Tale dicitura potrà essere tradotta nelle lingue dei paesi di destinazione del prodotto.

L'OdC verifica la conformità al disciplinare di produzione dei sistemi di etichettatura, di designazione e di presentazione della DOP/IGP, presso gli imbottiglieri, durante le attività di controllo in sorveglianza per il mantenimento dei requisiti, con le percentuali previste al punto 5, valutando i seguenti requisiti:

- la corrispondenza di tutti i requisiti previsti dal disciplinare di produzione all'articolo relativo alla designazione e presentazione;
- il corretto uso del logo comunitario;
- le indicazioni rese obbligatorie dal Masaf.

10. Rilascio contrassegni numerati di garanzia

Per il prodotto olio extravergine di oliva IGP Marche confezionato e destinato al consumo, l'operatore ha l'obbligo di riportare sui recipienti utilizzati per il confezionamento una numerazione progressiva. Tale numerazione potrà essere riportata direttamente in etichetta.

Il monitoraggio dello stato della numerazione progressiva apposta sulle confezioni è a cura dell'OdC mediante la verifica della numerazione riportata sul registro telematico ed attraverso verifiche ispettive sulla base delle frequenze riportate al punto 5. Al fine di consentire al Consorzio di Tutela di effettuare l'attività di vigilanza nella fase di commercio, sarà cura dell'OdC inoltrare le risultanze del monitoraggio sopra indicato al Consorzio di Tutela riconosciuto in tempistiche che saranno determinate da accordi fra le parti.

PIANO DEI CONTROLLI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA IGP MARCHE	DT	Redatto da: RSD
	Rev. 0 del 20/04/2023	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 24 di 26

11. Comunicazione delle operazioni di confezionamento

L'operatore, per ogni lotto da destinare al confezionamento dopo aver ricevuto la notifica di conformità ai requisiti disciplinati, invia a Valoritalia apposita comunicazione contenente la data di fine delle operazioni di confezionamento. Tale comunicazione deve pervenire a Valoritalia entro 6 giorni dalla data citata.

12. Tempi di evasione delle pratiche

Debbono essere tali da non creare nocumento agli operatori e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta, fatta salva la possibilità per Valoritalia di procedere, nel caso di controlli finalizzati all'ingresso di nuovi operatori, ad una programmazione che consenta comunque di concludere l'esame della domanda prima dell'inizio delle operazioni di raccolta, molitura e confezionamento.

13. Piano delle prove di conformità dell'OdC

L'olio extravergine di oliva IGP Marche, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle caratteristiche previste dal disciplinare di produzione, mentre tutti gli altri parametri devono essere conformi alla normativa settoriale vigente. I campioni sottoposti a prova sono prelevati presso le sedi/stabilimenti/depositi dell'operatore ed hanno l'obiettivo di verificare il rispetto dei requisiti disciplinati.

14. Gestione dei lotti non conformi ai requisiti disciplinati

Qualora in seguito alle prove di conformità effettuate da Valoritalia e all'attività di autocontrollo siano evidenziate situazioni di non conformità rispetto ai **requisiti disciplinati**, il lotto risultante non conforme deve essere identificato ed escluso dal circuito tutelato. I soggetti interessati devono fornire evidenza della "riclassificazione" e della destinazione finale del prodotto mediante apposita registrazione sul registro telematico. Nel caso in cui sia stata utilizzata la denominazione sul prodotto non conforme e lo stesso sia stato già immesso sul mercato, Valoritalia è tenuto a segnalare il fatto all'autorità competente (ICQRF), al Consorzio di tutela riconosciuto dal Masaf e a richiedere all'operatore di provvedere al richiamo del prodotto già commercializzato.

15. Ispezioni, prove analitiche ed esame documentale

Il soggetto immesso nel sistema di controllo che pone in essere un comportamento diretto a non consentire le ispezioni ovvero ad intralciare o ad ostacolare l'attività di verifica dei documenti necessari all'attività di controllo risulta inadempiente. L'OdC comunica tale inadempienza al Masaf che potrà sanzionare la fattispecie ai sensi del D. Lgs. 19.11.2004, n. 297.

Ai fini dell'ispezione l'operatore consente a Valoritalia:

- l'accesso a tutte le aree valutate, alle registrazioni ed al personale coinvolto;

PIANO DEI CONTROLLI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA IGP MARCHE	DT	Redatto da: RSD
	Rev. 0 del 20/04/2023	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 25 di 26

- la partecipazione alle diverse verifiche ispettive ad osservatori di Valoritalia e ai valutatori dell'ente di accreditamento, previa apposita accettazione da parte dell'operatore medesimo, i quali valuteranno esclusivamente l'operato di Valoritalia.

L'operatore inoltre è tenuto a controfirmare i rapporti d'ispezione e di prelievo campioni, di cui riceve copia. Nel caso in cui l'operatore rifiuti di controfirmare i documenti di cui sopra, Valoritalia verbalizza le motivazioni della mancata sottoscrizione da parte dell'operatore e ne invia comunicazione all'ICQRF.

16. Non conformità

Le non conformità sono notificate all'operatore con il rapporto di non conformità che deve contenere la tipologia e la descrizione della non conformità, nonché il trattamento e i tempi per l'effettuazione delle azioni correttive, qualora siano possibili.

16.1. Tempi per la gestione delle NC

I tempi per la gestione delle non conformità da parte di Valoritalia (dalla rilevazione iniziale fino alla comunicazione all'interessato) debbono essere tali da poter minimizzare il rischio di immissione sul mercato di prodotto non conforme e comunque non superiori a 10 giorni dalla rilevazione iniziale.

16.2. Reclami e ricorsi

Le procedure adottate da Valoritalia hanno l'obiettivo di assicurare la risoluzione costruttiva e tempestiva di eventuali controversie e contestazioni insorte e debbono essere rese comprensibili e chiare agli operatori inseriti nel sistema di controllo. In ogni caso Valoritalia assicura la possibilità di ricorrere avverso i propri provvedimenti.

Avverso l'operato di Valoritalia gli operatori possono presentare **reclami**, che devono essere gestiti entro trenta giorni dalla data di ricezione, adottando la procedura prevista nella documentazione di sistema.

Gli operatori possono presentare **ricorso** contro i provvedimenti emessi da Valoritalia, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento. L'organo deliberante in merito ai ricorsi è tenuto ad esprimersi entro trenta giorni dalla data di ricezione del ricorso. Le spese relative alla gestione del ricorso sono a carico della parte soccombente.

Le decisioni dell'organo deliberante in merito ai ricorsi sono vincolanti per Valoritalia e per il ricorrente e sono impugnabili esclusivamente innanzi all'autorità giudiziaria.

17. Riservatezza

In riferimento ai contenuti del Reg. UE 2016/679 e s.m. e i., Valoritalia si impegna a mantenere la riservatezza, salvo eventuali disposizioni di legge o giudiziale, dei dati e delle informazioni



PIANO DEI CONTROLLI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA IGP MARCHE	DT	Redatto da: RSD
	Rev. 0 del 20/04/2023	Verificato da: RAQ
		Approvato da: DTO
		Pagina 26 di 26

aziendali derivanti dall'esecuzione dell'attività di certificazione e a garantire il segreto professionale dei suoi operatori. Tutti i componenti (membri dei Consigli, ispettori, responsabili, dipendenti), nonché tutto il personale che in qualsiasi modo può avere accesso agli uffici di Valoritalia sono tenuti alla riservatezza e si impegnano per iscritto a non divulgare informazioni a terzi estranei. Tutti gli archivi di Valoritalia (informatici e cartacei) sono adeguatamente protetti e con accesso esclusivo agli autorizzati per le finalità strettamente necessarie al processo di controllo e certificazione. Valoritalia richiede il consenso scritto all'operatore per cedere a terzi le informazioni, fatta eccezione per quelle informazioni obbligatorie da trasmettere alle Autorità Competenti e all'Ente di accreditamento. Valoritalia notifica agli operatori l'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

18. Pubblicità e trasparenza

Nel sito internet di Valoritalia sono pubblicati tutti i documenti del sistema di certificazione destinati all'operatore e approvati dal Masaf.